



Senato della Repubblica

***9a Commissione permanente – Industria, commercio, turismo, agricoltura e
produzione agroalimentare***

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025

A.S. 1578

Contributo scritto Confagricoltura

25 settembre 2025

Introduzione

Confagricoltura ringrazia il Presidente, Sen. De Carlo, ed i componenti della Commissione Industria e Agricoltura del Senato, per l'invito a fornire un contributo scritto con riferimento alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (A.S. 1578); l'occasione consente di esprimere il punto di vista della nostra organizzazione sul provvedimento in esame.

Come noto, il disegno di legge in esame rientra tra gli impegni assunti dallo Stato italiano al cui rispetto è subordinato lo stanziamento dei fondi previsti nell'ambito del PNRR; la sua cadenza annuale, essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione e – tenendo conto del contesto socioeconomico – dell'efficiente funzionamento dei mercati, consente di cooperare al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo e promuovere lo sviluppo della concorrenza garantendo allo stesso tempo la tutela dei consumatori.

Accogliamo dunque le disposizioni volte a favorire la trasformazione tecnologica delle filiere produttive nazionali, supportando le attività destinate al trasferimento delle conoscenze ai settori produttivi e industriali, in modo da colmare il gap di investimento che vedono ancora il nostro Paese al di sotto degli standard europei. Tra i punti di debolezza del sistema italiano un primo elemento è rappresentato dal basso livello di innovazione del sistema e questo rischio spesso si incontra anche per il comparto agricolo.

A tal fine, si ritiene necessario includere nella struttura del provvedimento misure volte a risollevare il comparto primario italiano, correggendo gli squilibri di mercato e sostenere le necessità più impellenti per l'intero settore agroalimentare. Esaminando il testo, dunque, cogliamo l'occasione fornita per avanzare alcune osservazioni che auspichiamo il Parlamento vorrà considerare nelle valutazioni generali del provvedimento.

Proposte e analisi

- **Criterio della prevalenza.** L'art. 1, comma 988 della Legge di bilancio 2022, anche in considerazione del sempre più ricorrente verificarsi di eventi eccezionali avversi che ostacolano lo svolgimento delle attività agricole, prevede che gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizootie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004, non siano in grado di rispettare la prevalenza dell'utilizzo dei prodotti di propria produzione, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica imprenditoriale ancorché si approvvigionino prevalentemente di prodotti agricoli forniti da altri imprenditori

agricoli, continuando in tal modo a svolgere l'attività di impresa conformemente alla disciplina inerente al settore agricolo. La considerazione che la Confederazione sottopone all'attenzione della Commissione inerisce una maggiore esplicitazione della locuzione "*ad ogni effetto di legge*", comprendendo il mantenimento del regime fiscale proprio dell'imprenditore agricolo, di cui all'art. 32 del TUIR e 34 del DPR n. 633/72, nonché di quello previdenziale. La proposta non produce effetti finanziari sul bilancio dello Stato in quanto agli imprenditori agricoli verrebbe esclusivamente garantito il mantenimento del proprio regime fiscale e previdenziale già previsto in virtù della qualifica già posseduta.

- **Modifica del decreto legislativo di recepimento della direttiva pratiche sleali**, prevedendo l'esclusione delle transazioni tra imprenditori agricoli dalla sua applicazione. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 198/2021, attuativo della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare, è stato sancito il superamento dell'art. 62 del decreto-legge n. 1/2012, il quale prevedeva la mancata applicazione del precedente regime normativo relativo alla cessione dei prodotti agricoli con riferimento ai contratti conclusi tra imprenditori agricoli. Tale esclusione traeva la sua giustificazione e ragion d'essere dall'esigenza di salvaguardare gli imprenditori agricoli che, nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, necessitano dell'approvvigionamento di beni funzionali all'esercizio della loro attività forniti da altri imprenditori agricoli.
- **Principio di proporzionalità nelle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni**. Si propone di introdurre una norma di interpretazione autentica che chiarisca l'applicazione del principio di proporzionalità e di equità tra infrazione commessa e sanzione prevista, in materia di agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo che operano in zone montane e svantaggiate. L'articolo 20, comma 2, del d.lgs. n. 375/1993 prevede infatti la decadenza dalle agevolazioni contributive riconosciute alle aziende agricole operanti in aree montane e svantaggiate in caso di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di categoria ovvero dei contratti collettivi territoriali. Tale regime sanzionatorio non prevede espressamente limiti alla decadenza dalle agevolazioni contributive secondo principi di proporzionalità rispetto all'entità della mancata o errata applicazione del contratto collettivo nazionale o provinciale di settore. Pertanto, anche a fronte di violazioni di minima rilevanza, le aziende rischiano di perdere per intero le importanti agevolazioni contributive spettanti.
- **"Reti di impresa"**. Per il solo settore agricolo il comma 3 dell'articolo 1 bis, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito dalla legge n. 116 del 2014, ha introdotto una speciale forma di contratto di rete, il cosiddetto contratto di rete "*agricolo*". Tale contratto prevede che due o

più imprese agricole (ex articolo 2135 del Codice civile), singole o associate, di piccole e medie dimensioni ai sensi del Regolamento (Ce) n. 800/2008, pur mantenendo la propria autonomia giuridica, si associno per lo svolgimento in comune di attività, i cui risultati, la produzione agricola, possono essere divisi fra le medesime imprese a titolo originario in base alla quota convenuta nel predetto contratto. La speciale forma contrattuale risponde sostanzialmente all'esigenza di favorire i processi di aggregazione e cooperazione fra le imprese agricole per migliorare ed accrescere la qualificazione del settore. La proposta chiarirebbe che l'eventuale cessione tra i retisti del prodotto, oggetto della avvenuta divisione, non pregiudica la realizzazione dello scopo del contratto che è quello di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività delle imprese agricole, senza intaccarne l'autonomia.

- **Concessioni marittime.** I numerosi provvedimenti sul tema hanno sempre lasciato adito a dubbi riguardo l'applicabilità dei termini di durata e di proroga tra le concessioni relative alle attività collegate a finalità turistico-ricreative e sportive e quelle relative alle attività produttive come la acquacoltura, la mitilicoltura e le attività connesse. La situazione attuale, dopo la proroga disposta sino a tutto il 2033 con i commi 682 e segg. della legge n. 145/2018, ha visto limitare invece, con l'art. 4 della legge n. 118/2022 (legge per il mercato e la concorrenza 2021) la durata delle concessioni al 31 dicembre 2023. Termine poi differito al 31 dicembre 2027. Tali novità normative, che hanno portato ad una limitazione della originaria proroga al 2033, hanno riguardato solo ed esclusivamente le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive. Non già quindi le concessioni legate alla realizzazione di attività produttive come la maricoltura e la molluscoltura ed attività connesse che sono infatti di concessioni di natura diversa e che esulano peraltro dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (c. detta "direttiva Bolkestein"). Le concessioni per acquacoltura sono riconducibili alla categoria delle "attività produttive" di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400. Sin dall'emanazione del Decreto-legge n. 194/2009 si rilevava una disparità sostanziale tra i concessionari di aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, che godevano della proroga sino al 31 dicembre 2015, rispetto a quelli di aree destinate ad uso diverso, tra le quali, in particolare, quelle per la pesca, l'acquacoltura e le attività produttive ad esse connesse. La proposta è finalizzata, pertanto, per esigenze di chiarezza normativa e per evitare interpretazioni contrastanti e disparità, a parificare la durata delle concessioni demaniali marittime per acquacoltura vigenti al 31 dicembre 2033, prorogando il termine previsto dal Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.